

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emilia Salvatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado promossa da:

CORRENTISTA

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9-11-2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

CORRENTISTA ha citato in giudizio BANCA chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente ordinario n *omissis* a titolo di interessi ultralegali ed usurari, interessi anatocistici, e commissioni di massimo scoperto, previa rideterminazione del saldo in modo corretto e delle somme dovute.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate e non provate.

Su richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art 183 comma VI CPC, con decorrenza iniziale dal 1-2-2017 e rinvio per ammissione delle prove all'udienza del 2-5-2017.

A seguito di assegnazione della causa ad altro giudice l'udienza per l'ammissione delle prove veniva anticipata al 13-4-2017 ed in quella sede parte attrice chiedeva nuovamente i termini di cui all'art 183 Co VI CPC non avendo provveduto al deposito delle relative memorie mentre parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di PC.

Il giudice rigettava la richiesta di concessione di nuovi termini ex art 183 cpc rilevando che parte attrice non si era avvalsa dei termini concessi e non aveva provveduto a depositare alcuna delle memorie ex art 183 cpc mentre, al contrario, la difesa della banca aveva depositato le relative memorie e ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di PC ed all'esito la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni rese dalle parti.

Tanto premesso le domande di parte attrice non meritano accoglimento.

In primo luogo la difesa di CORRENTISTA ha reiterato in sede di difese conclusive la richiesta di nuovi termini per deposito delle memorie ex art 183 cpc, senza dare conto della necessità dei nuovi termini istruttori sotto il profilo probatorio.

La richiesta va respinta posto che l'anticipazione dell'udienza avrebbe potuto eventualmente influire sui termini di deposito della terza memoria ex art 183 cpc mentre i primi due termini erano già decorsi senza che parte attrice avesse provveduto a depositare le relative memorie, in tal modo dimostrando concretamente di non volersi avvalere dei termini concessi.

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Emilia Salvatore n. 235 del 09 febbraio 2018

Per altro la memoria ex art 183 comma 6 n 3 cpc, finalizzata alla indicazione di prova contraria, sarebbe stata del tutto ininfluyente nel caso di specie tenuto conto che la banca convenuta non aveva a sua volta provveduto a formulare istanze di natura istruttoria, per cui non vi era alcuna ragione idonea a giustificare una nuova concessione dei termini richiesti e la decisione assunta sul punto appare corretta e va confermata.

Nel merito parte attrice ha agito nei confronti dell'istituto di credito deducendo la illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, applicazione di tassi ultralegali e di commissione di massimo scoperto non concordata e sulla base di tali allegazioni ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca dunque si tratta di domanda non di mero accertamento ma di condanna al pagamento dell'indebito, contenuta nelle conclusioni formulate dalla parte.

Sotto il profilo probatorio la difesa di CORRENTISTA ha chiesto che venisse ordinata alla banca ex art 210 cpc l'esibizione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito già richiesti ex art 119 TUB senza riscontro, oltre agli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto e disporsi una consulenza tecnica di ufficio una volta acquisita la relativa documentazione, allegando una consulenza di parte volta a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.

BANCA ha eccepito in via preliminare la prescrizione delle pretese restitutorie, la genericità delle allegazioni di controparte e la carenza probatoria con riferimento alle domande proposte.

Va rilevato in primo luogo che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca è tenuto ad allegare in modo specifico e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata ed ha l'obbligo di produrre i contratti e gli estratti conto ricevuti dalla banca nel corso del rapporto.

L'assenza del contratto e dei relativi estratti conto, non prodotti in tutto o in parte, non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l'andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi.

Si tratta di onere della prova di cui è gravata la parte che chiede la ripetizione dell'indebito, omissione a cui non può porre rimedio mediante la richiesta di esibizione ex art 210 cpc con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell'introduzione del giudizio, dovendosi rilevare che, ai sensi dell'art 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" e non può avere ad oggetto i contratti i quali si presume siano già nella disponibilità della parte, come pure non è ammissibile una generica richiesta di tutta la documentazione attinente alla durata del rapporto ma deve essere richiesta copia di atti specifici e ben determinati, per cui la richiesta di esibizione documentale, così come formulata dalla parte attrice, risultava in ogni caso inammissibile e non poteva trovare accoglimento.

Allo stesso modo nessuna valenza sotto il profilo probatorio può essere riconosciuta alla consulenza di parte in quanto non è dato rilevare su quali elementi di fatto si fondi in assenza di idonea documentazione relativa al rapporto in contestazione, carenza probatoria che non consente neppure un accertamento tecnico di ufficio non essendo stati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa e per tutto il periodo di durata dello stesso.

Come di recente ribadito dalla corte di legittimità: *"in tema di contratto di conto corrente bancario il correntista che agisca per la ripetizione di indebiti, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le*

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Emilia Salvatore n. 235 del 09 febbraio 2018
singole rimesse che per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione” (cass civ 23-10-2017 n 24948).*

In tal modo inquadrata la fattispecie in esame, sotto il profilo dell’onere di allegazione e di prova dei fatti posta a carico della parte attrice, la stessa non risulta aver adempiuto per avere prospettato i fatti in contestazione in modo del tutto generico, con affermazioni di carattere teorico non ancorati all’esame dei fatti concreti ed all’andamento del rapporto in contestazione, da cui discende il rigetto delle domande proposte e la rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, nella causa promossa così dispone:
rigetta le domande di parte attrice
Condanna CORRENTISTA al pagamento delle spese di lite in favore di BANCA che liquida in complessivi € 6000,00 PER COMPENSI, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in MODENA IN DATA 06/02/2018

**Il Giudice
Emilia Salvatore**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS